



## Sindacato Generale di Base - Scuola

Viale Marche 93, MILANO Tel. 0249766607 fax 0238249352

scuola@sindacatosgb.it

Prot. N° 91/Sc19

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: CHIARIMENTI SCIOPERO DELLE ATTIVITA' FUNZIONALI CONNESSE ALLE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Pervengono alla scrivente O.S. diverse segnalazioni relative a disposizioni dirigenziali errate che, in caso di adesione allo sciopero in oggetto prevedono la possibilità di sostituzione del personale incaricato di prelevare ed etichettare i plichi, del personale incaricato della somministrazione o di quello incaricato della correzione. Altri hanno previsto lo spostamento delle prove non somministrate a causa dello sciopero o lo spostamento della data fissata per la correzione in caso di sciopero di detta attività. Altri ancora sostengono che, trattandosi di sciopero breve, terminata l'ora di sciopero sia possibile procedere alla somministrazione o alla correzione.

Riteniamo doveroso fornire alcuni chiarimenti, frutto sia del confronto con la Commissione di Garanzia e con il MIUR, sia dell'esperienza accumulata nei 4 anni precedenti nei quali abbiamo attivato questa forma di sciopero.

- 1) Si intende qui chiarire (così come già avvenuto presso la Commissione di garanzia) che **solo per le prove del 3 maggio è previsto sia lo sciopero di somministrazione che di correzione e tabulazione**. Le prove del 6 e del 7 sono invece soggette allo sciopero di correzione e tabulazione che si articola per tutta la durata delle attività, intesa nella sua unicità anche se scaglionata in più giornate, così come definita da ogni singolo Istituto Scolastico.
- 2) **Sul divieto di sostituire il personale in sciopero**, appare del tutto evidente dalla proclamazione dell'agitazione sindacale che scopo dell'adesione allo sciopero risulta essere la mancata somministrazione/correzione e tabulazione dei test e che pertanto la loro regolare somministrazione/correzione e tabulazione, in presenza di adesioni allo sciopero, configurerebbe una violazione del diritto di sciopero, anche nel caso in cui siano state nominate più unità di personale per le attività di somministrazione e correzione dei test,.
- 3) **Sull'ipotesi di spostamento delle date di somministrazione e/o correzione, ricordiamo che** la proclamazione dello sciopero breve di attività funzionale, già passata al vaglio della Commissione di Garanzia, a tal proposito chiarisce che l'agitazione sindacale si articola "secondo la programmazione delle singole istituzioni scolastiche." Appare del tutto evidente quindi che l'astensione dall'attività di somministrazione/correzione e tabulazione dei test legata all'Invalsi si applica legittimamente a detta attività che non può quindi né essere imposta né affidata ad altro personale, se l'incaricato ha esercitato il proprio diritto di sciopero. L'astensione dall'attività di correzione, del pari, si configura formalmente come esercitata nell'ultima ora di attività, pertanto segue qualsiasi eventuale spostamento delle date da parte dell'Istituto e impedisce il completamento delle operazioni. Il lavoratore è quindi libero di dichiarare lo sciopero indipendentemente dalla data di somministrazione e/o correzione e, se questa viene fissata in più giornate, l'adesione vale per tutto il periodo pur se si potrà applicare solo la trattenuta di un'ora di attività funzionale (17,50 Euro).
- 4) **Sull'articolazione oraria dello sciopero**, si precisa che l'agitazione prevede che, in caso di adesione da parte di personale incaricato della somministrazione e/o della correzione e tabulazione o di qualsiasi altra attività relativa ai test Invalsi, l'attività non verrà svolta e il personale svolga normale attività didattica. Su richiesta della commissione di Garanzia e del

MIUR che avevano necessità di quantificare la trattenuta pari ad un'ora di pagamento di attività funzionale (17,50 Euro), nella proclamazione abbiamo indicato come riferimento orario dello sciopero la prima ora e l'ultima dell'attività di somministrazione e/o correzione (sulla base del calendario e degli orari stabiliti da ogni singola Istituzione Scolastica). **L'indicazione oraria è quindi solo funzionale alle pratiche relative alle trattenute, mentre l'adesione allo sciopero breve ha come conseguenza il mancato svolgimento di qualsiasi attività relativa ai test Invalsi per le quali il lavoratore in sciopero sia stato incaricato, indipendentemente dalla durata dell'attività.**

La S.V. Potrà avere conferma di quanto affermato dalla scrivente O.S., contattando l'Ufficio Relazioni Sindacali del MIUR.

Ritenendo di aver fornito tutti i chiarimenti necessari e auspicando il completo rispetto della normativa vigente e del diritto di sciopero, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di approfondimento.

Milano, 29 aprile 2019

p. SGB

Francesco Bonfini

